

DECISIONE (UE) 2018/156 DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2018

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione, istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda l'integrazione dell'allegato I-A del capo 1 del titolo IV di detto accordo, e in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», per quanto riguarda il ricalcolo della tabella di eliminazione dei dazi all'esportazione di cui agli allegati I-C e I-D del capo 1 del titolo IV di detto accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo comma dell'articolo 207, paragrafo 4, e l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), è entrato in vigore il 1° settembre 2017. L'articolo 486, paragrafi 3 e 4, dell'accordo prevede l'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo nelle parti specificate dall'Unione.
- (2) L'articolo 4 della decisione 2014/668/UE del Consiglio ⁽²⁾ specifica le disposizioni dell'accordo da applicarsi a titolo provvisorio, comprese quelle relative all'eliminazione dei dazi doganali e quelle relative agli allegati da I-A a I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo. L'applicazione a titolo provvisorio ha avuto effetto dal 1° gennaio 2016.
- (3) Avendo unilateralmente anticipato l'attuazione dell'elenco delle concessioni di cui all'allegato I-A del capo 1 del titolo IV dell'accordo tramite le preferenze commerciali autonome previste a norma del regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, l'Unione ha già applicato le modalità specifiche di attuazione dell'elenco («categorie di soppressione progressiva dei dazi») che sono state concordate tra le parti.
- (4) Un chiarimento sulle modalità di soppressione dei dazi, è stato adottato mediante il regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ nel contesto della modifica delle preferenze commerciali autonome al fine di specificare la riduzione da applicare per l'aliquota di base dei dazi doganali per ciascuna categoria di soppressione progressiva dei dazi di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 374/2014.
- (5) Un analogo chiarimento è necessario per garantire che le medesime modalità, che tengono conto dell'intesa comune raggiunta dalle parti durante i negoziati, siano chiaramente definite per l'attuazione ottimale dell'elenco di concessioni. Tali modalità devono essere applicate da entrambe le parti dell'accordo.
- (6) L'allegato I-C del capo 1 del titolo IV dell'accordo, che definisce le tabelle relative all'eliminazione dei dazi all'esportazione dell'Ucraina, prevede la necessità di ricalcolare la tabella in modo da mantenere la preferenza relativa, vale a dire, la stessa percentuale rispetto alle aliquote dei dazi all'esportazione consolidate nel quadro dell'OMC applicabili per ogni periodo, nel caso in cui le disposizioni commerciali dell'accordo entrino in vigore dopo il 15 maggio 2014.

⁽¹⁾ GUL 161 del 29.5.2014, pag. 3.

⁽²⁾ Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 118 del 22.4.2014, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 313 del 31.10.2014, pag. 1).

